



Notaio

Roberta de Paoli Ambrosi

Brescia, Piazza della Vittoria 11
Villanuova s/C, Viale Brescia 1/A
T. 030/296510 F. 030/2906473
info@notaidpa.it

Repertorio N.5145

Raccolta N.3559

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di luglio.

(29.07.2021)

In Brescia, nel mio studio.

Io sottoscritta Avv. dott.ssa ROBERTA de PAOLI AMBROSI, notaio in Brescia, con studio in Piazza della Vittoria n. 11, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Brescia, procedo alla redazione del verbale di assemblea della società:

- "**EASYTECH S.R.L.**", con sede in Bergamo, Via San Bernardino N. 139, Codice Fiscale 03284110164, Partita I.V.A. 03284110164, capitale Euro 85.200,00 (ottantacinquemiladuecento), interamente versato, società costituita in Italia ed iscritta nel Registro delle Imprese di Bergamo, sezione ordinaria, al n. 03284110164 e nel R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Bergamo al n. 364881, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione **FINAZZI FABIO**, nato a Ponte San Pietro (BG) il 3 luglio 1981, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale, assunta la presidenza dell'adunanza, mi ha designato segretario per la redazione del verbale dell'assemblea tenutasi in audio-videoconferenza alla mia costante presenza, in data odierna, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- aumento gratuito del capitale sociale dagli attuali 85.200,00 (ottantacinquemiladuecento virgola zero zero) euro a 115.000,00 (centoquindicimila virgola zero zero) euro mediante imputazione a capitale di parte della "riserva facoltativa utili dal 2018";
- trasformazione da società a responsabilità limitata a società per azioni;
- proroga della durata della società al 31 dicembre 2060 (duemilasessanta);
- nomina del Collegio sindacale;
- proposta di emissione di un prestito obbligazionario per un ammontare massimo di nominali euro 1.500.000,00 (unmilionecinquacentomila virgola zero zero), approvazione del relativo regolamento;
- adozione di nuovo testo di statuto sociale;
- delibere inerenti, conseguenti ed accessorie.

Aderendo a tale richiesta, io notaio do atto di quanto segue. Il presente verbale viene da me notaio redatto nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione ai sensi dell'articolo 2375 c.c. A tal fine io notaio procedo alla verbalizzazione dell'assemblea come segue, precisando che, ai fini di una migliore intelligibilità del presente atto, i fatti che si sono svolti nell'assemblea sopra citata vengono descritti al tempo indicati-

REGISTRATO AGENZIA
ENTRATE DI BRESCIA

IL 02/08/2021

N. 42988

SERIE 1T

€ 625,00

vo presente.

Il costituito Presidente del Consiglio di Amministrazione

CONSTATATO

- che in questa sede è presente, in proprio, l'intero capitale sociale, portato dal socio unico "ITEGRA S.R.L." titolare in proprio di una quota sociale di nominali euro 85.200,00 (ottantacinquemiladuecento virgola zero zero) corrispondente al 100% (cento per cento) del capitale sociale, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, signor ARIOLDI ALESSANDRO, nato a Bergamo (BG) l'1 luglio 1981, domiciliato per la carica presso la sede sociale, a quanto infra autorizzato in virtù dei poteri a lui conferiti dal vigente statuto sociale e in forza di delibera consiliare in data 20 luglio 2021;

- che dell'organo amministrativo sono presenti il Presidente FINAZZI FABIO ed i consiglieri BODINI LUCA ANTONIO, ARIOLDI ALESSANDRO, SOMASCHINI ALESSANDRO e MAFFIOLETTI MANUEL e che pertanto è presente l'intero organo amministrativo;

- che tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno,

VERIFICATA

l'identità e la legittimazione dei presenti

DICHIARA

la presente assemblea validamente costituita in forma totalitaria ed apre la discussione.

Il presidente dà atto anzitutto che l'assemblea acconsente alla trattazione unitaria di tutti i punti all'ordine del giorno.

Prende per primo la parola il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale inizia la propria trattazione esponendo ai presenti le ragioni che suggeriscono di rinforzare finanziariamente la società nella prospettiva di nuove iniziative.

A tal uopo, Egli dà lettura della situazione patrimoniale aggiornata al 30 giugno 2021, che resta acquisita agli atti sociali, dalla quale emerge che il capitale sociale è interamente versato ed esistente e non ricorre alcuna delle condizioni previste dagli artt. 2482-bis e 2482-ter c.c. e nella quale risulta iscritta ed esistente la riserva disponibile denominata riserva facoltativa utili dal 2018 dell'importo di euro 117.259,00 (centodiciassettemiladuecentocinquantove virgola zero zero).

Il Presidente, quindi, illustra all'Assemblea i motivi per i quali si rende opportuno addivenire ad una delibera di addivenire ad un aumento gratuito del capitale, ai sensi dell'art. 2481-ter c.c., da euro 85.200,00 (ottantacinquemiladuecento virgola zero zero) a 115.000,00 (centoquindicimila virgola zero zero), mediante imputazione a capitale di parte della predetta riserva e precisamente per euro 29.800,00 (ventinovemilaottocento virgola zero zero). A tal

proposito, Egli ricorda all'Assemblea che, ai sensi dell'art. 2481-ter, secondo comma, c.c. a seguito dell'aumento le quote di partecipazione dei soci resteranno immutate. Precisa infine, il Presidente, che l'aumento avrebbe efficacia immediata, non essendo necessari ulteriori consensi da parte dei soci.

Il Presidente prosegue la propria trattazione illustrando i motivi che suggeriscono di trasformare la società nella forma giuridica della società per azioni, facendo presente che il capitale attuale della società rispetta quello minimo previsto dall'articolo 2327 c.c.

Egli propone altresì, di prorogare la durata della società, dal 31 dicembre 2050 al 31 dicembre 2060.

Il Presidente inoltre precisa che a tal fine si rende necessaria l'istituzione dell'Organo di Controllo e propone la nomina del Collegio Sindacale, per i primi tre esercizi, nella seguente composizione:

- **in qualità di Presidente il signor MASNERI ALBERTO**, nato a Brescia (BS) il 5 ottobre 1980, residente in Palazzolo sull'Oglio (BS), via D'Aviano n. 22, Codice Fiscale: MSN LRT 80R05 B157B, iscritto nel Registro dei Revisori legali al n. 163085, in forza di D.M. in data 14 giugno 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 in data 24 giugno 2011;

- **in qualità di Sindaco Effettivo il signor AUSTONI ANDREA**, nato a Romano di Lombardia (BG) il 19 gennaio 1983, residente in Romano di Lombardia (BG), via Guglielmo Marconi n. 33, Codice Fiscale: STN NDR 83A19 H509S, iscritto nel Registro dei Revisori legali al n. 164616, in forza di D.M. in data 14 dicembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 in data 27 dicembre 2011;

- **in qualità di Sindaco Effettivo il signor VECCHIERELLI LORENZO**, nato a Romano di Lombardia (BG) il 18 agosto 1983, residente in Bergamo (BG), Largo Adua n. 1, Codice Fiscale: VCC LNZ 83M18 H509S, iscritto nel Registro dei Revisori legali al n. 162350, in forza di D.M. in data 9 marzo 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 in data 18 marzo 2011;

- **in qualità di Sindaco Supplente la signora FOIENI ROBERTA**, nata a Romano di Lombardia (BG) il 16 ottobre 1987, residente in Morengo (BG), via Sant'Agata n. 22, Codice Fiscale: FNO RRT 87R56 H509U, iscritta nel Registro dei Revisori legali al n. 177340, in forza di D.M. in data 1 agosto 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 in data 19 agosto 2016;

- **in qualità di Sindaco Supplente la signora PEZZOTTA SILVANA**, nata a Bergamo (BG) il 28 maggio 1970, residente in Bergamo (BG), Largo Adua n. 1, Codice Fiscale: PZZ SVN 70E68 A794W, iscritta nel Registro dei Revisori legali al n. 114864, in forza di D.M. in data 27 gennaio 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 in data 29 febbraio 2000.

Propone inoltre come compenso per il Collegio Sindacale, per

l'intero periodo di durata del suo ufficio, la somma di euro 6.000,00 (seimila virgola zero zero) annui lordi.

Egli suggerisce altresì di assumere la nuova denominazione "**EASYTECH S.P.A.**" e, nel precisare che la società trasformata manterrà immutate la sede, la durata e l'oggetto sociale attuali, illustra ai presenti il nuovo testo di statuto che regolerà d'ora in avanti la vita della società; testo che, firmato da me notaio, si allega a questo verbale sotto la lettera "A".

Passando alla trattazione del successivo punto all'ordine del giorno il Presidente, espone l'opportunità di emettere un Prestito Obbligazionario Semplice, per un importo complessivo di massimi euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila virgola zero zero) costituito da massime n. 150,00 (centocinquanta virgola zero zero) obbligazioni del valore unitario nominale di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) cadauna in taglio non frazionabile, da emettere in una o più tranche.

Egli fa presente che le obbligazioni saranno dirette, incondizionate e non subordinate a tutti gli altri debiti dell'Emittente e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e almeno di pari grado con le altre obbligazioni non garantite, non privilegiate e non subordinate, presenti e future dell'Emittente, fatta eccezione soltanto per le obbligazioni dell'Emittente che siano privilegiate per norme di legge inderogabili.

Il Presidente illustra le caratteristiche, i prezzi di emissione, la durata, gli interessi, le modalità di rimborso e tutte le modalità ed i termini dell'operazione e del relativo testo di Regolamento del Prestito Obbligazionario, che si allega al presente atto sotto la lettera "B".

Il Presidente, inoltre, dichiara e attesta che le obbligazioni rappresentative del Prestito Obbligazionario qui proposto sono destinate ad essere ammesse alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione denominato "Vienna MTF" organizzato e gestito dalla Borsa di Vienna o su un altro sistema multilaterale di negoziazione autorizzato, italiano o comunitario, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2412, comma 5, c.c. Il Presidente pertanto dichiara che i limiti all'emissione di obbligazioni non si applicano alle obbligazioni destinate a essere quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione.

Infine, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ricorda che, sulla base di quanto disposto dall'art. 2410 c.c. nonché dall'art. 12 del nuovo statuto sociale nel caso di specie l'Assemblea dei soci può legittimamente deliberare l'emissione del suddetto prestito (come confermato peraltro dalla Massima Triveneto H.F.2 - (ESEGUIBILITÀ DELLE DELIBERE NON ISCRITTE - 1° pubbl. 9/04).

Dopo esauriente discussione il presidente dell'assemblea met-

te ai voti, espressi per alzata di mano, il seguente testo di deliberazione:

"L'assemblea della società **"EASYTECH S.R.L."**

udita

la proposta del presidente dell'assemblea,

DELIBERA

1) di approvare la situazione patrimoniale della società aggiornata al giorno 30 giugno 2021;

2) di aumentare il capitale sociale da euro 85.200,00 (ottantacinquemiladuecento virgola zero zero) ad euro 115.000,00 (centoquindicimila virgola zero zero) e pertanto di euro 29.800,00 (ventinovemilaottocento virgola zero zero) mediante aumento del valore nominale delle partecipazioni degli attuali soci in proporzione alle partecipazioni possedute mediante imputazione a capitale di parte della riserva denominata riserva facoltativa utili dal 2018 e precisamente per euro 29.800,00 (ventinovemilaottocento virgola zero zero);

3) di dare atto che a seguito del deliberato aumento il capitale sociale rimane in capo all'unico socio **"ITEGRA S.R.L."**, titolare di una partecipazione al capitale pari ad euro 115.000,00 (centoquindicimila virgola zero zero), corrispondenti al 100% (cento per cento) del capitale sociale;

4) di trasformare la società nella forma giuridica della società per azioni, che assumerà la seguente denominazione sociale:

"EASYTECH S.P.A."

5) di dare atto che il capitale sociale é fissato in euro 115.000,00 (centoquindicimila virgola zero zero) ed é diviso in n. 23.000 (ventitremila) azioni ordinarie nominative del valore nominale di 5 (cinque) euro ciascuna;

6) di prorogare la durata della società al 31 dicembre 2060;

7) di nominare per i primi tre esercizi, il Collegio Sindacale, al quale viene anche demandata la revisione legale dei conti, il quale sarà formato da tre membri effettivi e da due supplenti, designati nelle persone dei signori:

--- in qualità di **Presidente il signor MASNERI ALBERTO**, nato a Brescia (BS) il 5 ottobre 1980, residente in Palazzolo sull'Oglio (BS), via D'Aviano n. 22, Codice Fiscale: MSN LRT 80R05 B157B, iscritto nel Registro dei Revisori legali al n. 163085, in forza di D.M. in data 14 giugno 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 in data 24 giugno 2011;

--- in qualità di **Sindaco Effettivo il signor AUSTONI ANDREA**, nato a Romano di Lombardia (BG) il 19 gennaio 1983, residente in Romano di Lombardia (BG), via Guglielmo Marconi n. 33, Codice Fiscale: STN NDR 83A19 H509S, iscritto nel Registro dei Revisori legali al n. 164616, in forza di D.M. in data 14 dicembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 in data 27 dicembre 2011;

--- in qualità di **Sindaco Effettivo il signor VECCHIERELLI LORENZO**, nato a Romano di Lombardia (BG) il 18 agosto 1983,

residente in Bergamo (BG), Largo Adua n. 1, Codice Fiscale: VCC LNZ 83M18 H509S, iscritto nel Registro dei Revisori legali al n. 162350, in forza di D.M. in data 9 marzo 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 in data 18 marzo 2011;

--- **in qualità di Sindaco Supplente la signora FOIENI ROBERTA**, nata a Romano di Lombardia (BG) il 16 ottobre 1987, residente in Morengo (BG), via Sant'Agata n. 22, Codice Fiscale: FNO RRT 87R56 H509U, iscritta nel Registro dei Revisori legali al n. 177340, in forza di D.M. in data 1 agosto 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 in data 19 agosto 2016;

--- **in qualità di Sindaco Supplente la signora PEZZOTTA SILVANA**, nata a Bergamo (BG) il 28 maggio 1970, residente in Bergamo (BG), Largo Adua n. 1, Codice Fiscale: PZZ SVN 70E68 A794W, iscritta nel Registro dei Revisori legali al n. 114864, in forza di D.M. in data 27 gennaio 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 in data 29 febbraio 2000.

8) di fissare il compenso per il Collegio Sindacale, per l'intero periodo di durata del suo ufficio, in euro 6.000,00 (seimila virgola zero zero) annui lordi;

9) di approvare il nuovo testo di statuto che d'ora in avanti regolerà il funzionamento della società trasformata, mantenendo peraltro immutate la sede, il capitale sociale, la durata, l'oggetto sociale e la data di chiusura degli esercizi sociali;

10) di confermare nella carica, per i prossimi tre esercizi, l'attuale consiglio di amministrazione nelle persone dei signori FINAZZI FABIO, BODINI LUCA ANTONIO, ARIOLDI ALESSANDRO, SOMASCHINI ALESSANDRO e MAFFIOLETTI MANUEL;

11) di autorizzare tutti i competenti Uffici ad annotare sotto la nuova denominazione sociale tutte le partite attive e passive attualmente intestate al nome della società trasformata;

12) subordinatamente alla efficacia della trasformazione, di emettere un prestito obbligazionario semplice ai sensi e per gli effetti dagli artt. 2410 e ss. c.c., per un importo complessivo massimo di nominali euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila virgola zero zero), da emettere in una o più tranche, entro il 20 settembre 2021 (Periodo di offerta) ovvero entro il Periodo di Offerta Aggiuntivo, avente le caratteristiche descritte in narrativa e contenute nel Regolamento del Prestito già allegato sotto la lettera B. Il prestito avrà le seguenti caratteristiche:

--- **ammontare in linea capitale e valuta:** l'importo in linea capitale del Prestito Obbligazionario è determinato in massimi nominali euro 1.500.000,00 (l'"**Importo Massimo**");

--- **tipologia delle obbligazioni:** obbligazioni fruttifere di interessi (gli "Interessi"), a partire dalla Data di Godimento (inclusa) fino alla Data di Scadenza (esclusa), al tasso fisso nominale annuo lordo del 4,5% (quattro virgola cinque

per cento), calcolato sul Valore Nominale residuo non ancora rimborsato delle Obbligazioni (l' "Importo degli Interessi").

--- **forma e regime di circolazione:** Le Obbligazioni saranno accentrate presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi della Sezione I, del Capo IV del Titolo II-bis della Parte III del TUF e del Provvedimento Consob-Banca d'Italia del 13 agosto 2018.

Le Obbligazioni sono destinate all'ammissione alle negoziazioni sul Vienna MTF della Borsa di Vienna anche ai sensi e per gli effetti di cui all'Articolo 2412, comma 5, del Codice Civile.

--- **sottoscrittori:** il Prestito è riservato alla sottoscrizione da parte di Investitori Professionali e da parte di quei soggetti rientranti nelle categorie individuate ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 2-quater, del Regolamento Crowdfunding;

--- **mercato di negoziazione:** le obbligazioni sono destinate ad essere ammesse alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione denominato "Vienna MTF", anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2412, comma 5, c.c., dal momento dell'emissione;

--- **durata:** Il Prestito ha durata dalla Data di Emissione sino al 20/09/2026 (la "Data di Scadenza"), fatti salvi i casi di rimborso anticipato previsti nel presente Regolamento del Prestito;

--- **numero e valore nominale unitario dei titoli:** il Prestito Obbligazionario è rappresentato da massime n. 150 (centocinquanta) Obbligazioni aventi taglio unitario pari a euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), non frazionabili;

--- **prezzo di emissione:** il prezzo di emissione delle Obbligazioni sarà pari al 100% (cento per cento) del relativo valore nominale unitario e quindi pari a euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) per ciascun titolo;

---- **rimborso:** salvi i casi di rimborso anticipato a favore dell'emittente e a favore dei Portatori delle Obbligazioni (ai sensi dell'art. 9 e 10 del Regolamento), il Prestito sarà di tipo amortising, con ammortamento alla pari in 5 (cinque) rate a partire dalla Data di Rimborso che cade il 20 settembre 2022 e successivamente ad ogni Data di Rimborso fino alla Data di Scadenza, secondo il piano di ammortamento riportato dal Regolamento;

13) di approvare il Regolamento del Prestito, sopra allegato;

14) di prendere atto che l'assemblea degli obbligazionisti sarà costituita ai sensi di legge e del sopra allegato Regolamento di Prestito;

15) di esercitare - se del caso - ogni opzione fiscale relativa al prestito obbligazionario, ivi compresa, a norma dell'art. 20-bis del D.P.R. 601/1973, l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17 del medesimo D.P.R., anche ai sensi dell'art. D.Lgs. n. 239/1996;

16) di conferire all'Organo Amministrativo ogni necessario potere per dare attuazione a tutto quanto sopra deliberato e in particolare:

-- apportare, fermi restando i termini indicati in narrativa, le modificazioni o integrazioni necessarie o opportune alle condizioni e ai termini del prestito obbligazionario o al Regolamento, ivi inclusa la durata del Prestito e le tempistiche di emissione, nonché di quanto altro necessario per il buon fine dell'operazione;

-- dare attuazione alla delibera di emissione delle Obbligazioni;

-- definire e/o formalizzare in via definitiva tutte le restanti caratteristiche delle Obbligazioni negoziando e sottoscrivendo ogni atto e/o contratto necessario o utile ai fini di cui sopra;

- predisporre e sottoscrivere ogni atto, documento, comunicazione o accordo necessario od opportuno alla finalizzazione dell'emissione ed all'ammissione alle negoziazioni delle obbligazioni sul Vienna MTF della Borsa di Vienna, quali, a titolo meramente esemplificativo, la documentazione informativa necessaria per la quotazione delle obbligazioni, gli avvisi e i comunicati obbligatori e non, mandati ad intermediari o soggetti autorizzati;

- procedere al collocamento del prestito obbligazionario, stipulando ogni negozio o accordo a ciò connesso e funzionale, anche con intermediari ed agenti;

- adempiere alle formalità necessarie, ivi compresa l'iscrizione delle deliberazioni nel Registro delle Imprese, affinché le adottate deliberazioni ottengano le approvazioni di legge;

- fare insomma quanto necessario od opportuno all'avvio ed alla successiva finalizzazione delle procedure nei confronti delle autorità competenti, mirate all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni per poter effettuare l'offerta delle obbligazioni e in generale per il buon esito dell'offerta delle obbligazioni stesse;

- nominare eventuali procuratori speciali, concedendo ogni potere e facoltà per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle deliberazioni di cui sopra;

17) di prender atto che tutte le assunte delibere sono sottoposte, ai sensi dell'art. 2436, comma 5, c.c., alla condizione sospensiva di efficacia della loro iscrizione nel registro delle imprese, così come tutti gli atti ulteriori, connessi, dipendenti o esecutivi sono a loro volta sottoposti alla medesima condizione di efficacia dell'atto da cui traggono legittimazione".

Tale testo di deliberazione viene approvato dall'assemblea all'unanimità.

A questo punto il presidente dell'assemblea mi chiede di allegare al presente verbale lo statuto aggiornato con le modi-

fiche testé deliberate. Tale testo è quello già allegato sotto la lettera "A".

Il Presidente mi dichiara che attualmente la società è proprietaria:

a) dei seguenti automezzi:

--- Autovettura BMW X1 SDRIVE18D, targata: FR558YZ, telaio: WBAHT710103F50999;

--- Autovettura FIAT PUNTO, targata: FA064LP, telaio: ZFA1990000P200467;

--- Autovettura VOLKSWAGEN TIGUAN, targata: FP999RR, telaio: WVGZZZ5NZJW445731;

--- Autovettura JEEP RENEGADE, targata: FZ162AC, telaio: 1C4BU0000KPK85637;

--- Autovettura RENAULT CAPTUR, targata: FZ199LT, telaio: VF1R8700264571319;

--- Autovettura CITROEN C4 CACTUS, targata: FZ537HT, telaio: VF70PHNPXKE516582;

--- Autovettura FIAT PUNTO, targata: ER610VX, telaio: ZFA19900001933379;

--- Autocarro FIAT FIORINO, targato: FF770XJ, telaio: ZFA22500006E71530;

--- Autocarro FIAT FIORINO, targato: FF769XJ, telaio: ZFA22500006E72381;

--- Autocarro FIAT PANDA VAN, targato: FP641RH, telaio: ZFA31200003934334;

b) dei seguenti beni immobili:

- nel Catasto Fabbricati:

--- diritto di piena proprietà del seguente bene:

Comune di **BERGAMO**

Foglio 3, Mapp. 3383, sub. 716 - Via Dei Piazzoli n. 1, piano 2-3, cat. D/8, R.C. euro 5363,40.

Il presente atto non comporta formalità di trascrizione nei registri immobiliari.

Non essendovi altro da deliberare e non avendo nessuno chiesto la parola il presidente, proclamati i risultati delle votazioni, dichiara chiusa l'assemblea e scioglie la seduta alle ore 15 (quindici) e 55 (cinquantacinque) minuti.

Il presente atto è composto di tre fogli scritti in parte con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me notaio su nove pagine complete e su parte della decima, ed è stato sottoscritto da me notaio alle ore diciassette e dieci minuti.

FIRMATO IN ORIGINALE:

ROBERTA de PAOLI AMBROSI, NOTAIO

VI è SIGILLO

ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 3559 DELLA RACCOLTA

S T A T U T O

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

É costituita una società per azioni denominata:

"EASYTECH S.P.A."

ARTICOLO 2 - SEDE

La sede della società é in Bergamo (BG) all'indirizzo indicato al Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Il trasferimento di sede legale o di sede secondaria all'interno dello stesso Comune può essere deciso dall'organo amministrativo e non comporta modifica dello statuto.

Con decisione dell'organo amministrativo la società può istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie, uffici e rappresentanze.

ARTICOLO 3 - DURATA

La durata della società é fissata fino al 31 dicembre 2060, ma potrà essere prorogata od anche anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci ai sensi di legge e del presente statuto.

ARTICOLO 4 - OGGETTO

La società ha per oggetto l'assistenza hardware e software, consulenza informatica in generale, vendita hardware e software, progettazione reti e relativi sistemi di sicurezza, progettazione e realizzazione siti web, salvataggio dati, hosting, servizi internet service provider, helpdesk e corsi d'informatica.

La società può compiere qualsiasi altra operazione commerciale, industriale, mobiliare, ed immobiliare connessa all'attività sociale e ritenuta dall'Organo Amministrativo necessaria od utile per il conseguimento dell'oggetto sociale; può anche assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre Società aventi oggetto affine o connesso al proprio, contrarre prestiti a breve, medio e lungo termine e concedere fidejussioni, prestare avalli, consentire iscrizioni ipotecarie sui propri immobili anche a garanzia di obbligazioni di terzi. tutte tali attività devono essere svolte nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio e della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali; in particolare le attività di natura finanziaria devono essere svolte in ossequio al disposto di legge in materia.

ARTICOLO 5 - DOMICILIO

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, é quello che risulta dai libri sociali.

È onere dell'interessato comunicare alla società, ai fini della trascrizione nei libri sociali, anche il numero di telefax e/o l'indirizzo di posta elettronica e le relative variazioni. Nei confronti di chi non comunica alla società tali dati non sarà possibile l'utilizzazione di dette forme di comunicazione.

ARTICOLO 6 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è fissato in euro 115.000,00 (centoquindicimila virgola zero zero) ed è diviso in n. 23.000 (ventitremila) azioni ordinarie nominative del valore nominale di 5 (cinque) euro ciascuna.

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

Il capitale sociale può essere oggetto di intestazione fiduciaria in capo a società fiduciaria. Nell'ipotesi di intestazione fiduciaria in capo a società fiduciarie operanti ai sensi della legge 1966/1939, e successive modifiche ed integrazioni, l'esercizio dei diritti sociali da parte della società fiduciaria avviene per conto ed esclusivo interesse del fiduciante, effettivo proprietario delle azioni.

ARTICOLO 7 - VERSAMENTO DEL CAPITALE

Ciascun azionista dovrà eseguire il pagamento della quota di capitale sottoscritto in una o più volte, secondo i tempi e le modalità fissate dall'organo amministrativo.

A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorrerà un interesse moratorio in ragione annua pari all'interesse legale corrente, aumentato di 3 (tre) punti, salvi in ogni caso i limiti massimi di legge.

Resta tuttavia salvo il disposto dell'art. 2344 del codice civile.

ARTICOLO 8 - RIDUZIONE VOLONTARIA DEL CAPITALE

L'assemblea straordinaria può deliberare, nei casi e nei modi previsti dall'art. 2445 c.c., la riduzione del capitale sociale anche mediante l'assegnazione di attività sociali ai soci, nel rispetto del diritto degli azionisti alla parità di trattamento.

ARTICOLO 9 - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

Le azioni sono trasferibili alle condizioni di seguito indicate. La clausola contenuta in questo articolo intende tutelare gli interessi della società alla omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci ed all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi: pertanto vengono disposte le seguenti limitazioni per il caso di trasferimento di azioni.

Per "trasferimento" si intende il trasferimento per atto tra vivi ed a causa di morte di azioni o di diritti di opzione. Ove indicato azioni deve comunque leggersi "azioni e diritti di opzione".

Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro

titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le azioni versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore, come in seguito meglio specificato.

L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non é soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

Nella dizione "trasferimento a causa di morte" si intendono comprese la successione legittima o testamentaria, a titolo universale o particolare, a persona fisica socia.

Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà delle azioni. Il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno od usufrutto.

Nell'ipotesi di trasferimento di azioni per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare le azioni con effetto verso la società.

Le azioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi tra soci, nonché agli ascendenti ed ai discendenti del socio. Se intestate a società fiduciaria, le azioni possono essere inoltre liberamente trasferite da quest'ultima al mandante iniziale.

Negli altri casi spetta agli altri soci il diritto di prelazione.

Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto o in parte le proprie azioni dovrà comunicare la propria offerta a comunicazione di posta elettronica certificata all'organo amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, comunicherà a sua volta l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

- a) i soci interessati all'acquisto devono far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con comunicazione di posta elettronica certificata spedita non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'organo amministrativo; in mancanza di tale dichiarazione nel termine indicato essi si considerano rinunciatari;
- b) in ogni caso la prelazione può essere esercitata

esclusivamente per l'intero pacchetto azionario offerto in vendita.

Se il diritto di prelazione é esercitato da un solo socio, questi avrà diritto di acquistare l'intero pacchetto azionario offerto in vendita. Se più azionisti manifestano l'intenzione di acquistare le azioni suddette, queste verranno ripartite tra gli stessi in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione alla società;

c) qualora il corrispettivo richiesto dal socio alienante o comunque offertogli da un terzo apparisse manifestamente superiore al reale ed effettivo valore delle azioni, i soci che hanno esercitato la prelazione, entro il medesimo termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, avranno facoltà di chiedere che la valutazione delle azioni sia devoluta, a proprie spese, ad un arbitratore, che stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi, come in seguito precisato.

In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, esso sarà nominato dal Presidente della Camera di Commercio presso il cui Registro delle Imprese é iscritta la società, su richiesta della parte più diligente.

In tal caso i soci avranno diritto di acquistare le azioni al prezzo stabilito dall'arbitratore suddetto, salvo che il socio alienante rinunci a cedere le proprie azioni, accollandosi peraltro le spese dell'arbitraggio.

La comunicazione dell'intenzione di trasferire le azioni formulata con le modalità indicate equivale a "invito a proporre". Pertanto il socio che effettua la comunicazione, dopo essere venuto a conoscenza della proposta contrattuale (ai sensi dell'articolo 1326 c.c.) da parte di altri soci, avrà la possibilità di non prestare il proprio consenso alla conclusione del contratto.

Qualora la prelazione non sia esercitata nei termini sopra indicati per la totalità delle azioni offerte, il socio offerente sarà libero di trasferire la totalità delle azioni (entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci) all'acquirente indicato nella comunicazione.

Se ha luogo in forza di successione "*mortis causa*", il trasferimento delle azioni non é sottoposto ad alcun limite o condizione, salvo l'obbligo per gli eredi di nominare un rappresentante comune. Peraltro i soci superstiti avranno diritto di acquistare le azioni del socio defunto dai suoi successori legittimi o testamentari entro centottanta giorni dall'apertura della successione al prezzo concordato tra le parti o, in caso di disaccordo, al corrispettivo determinato da un arbitratore nominato come sopra specificato.

ARTICOLO 10 - FINANZIAMENTI DEI SOCI

I soci, in relazione alle necessità finanziarie della società, potranno effettuare versamenti di denaro nelle

casse sociali a titolo di finanziamento anche infruttifero, con diritto alla restituzione, nel rispetto delle prescrizioni normative vigenti al momento dell'apporto.

ARTICOLO 11 - STRUMENTI FINANZIARI

La società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria con le maggioranze di cui all'articolo 22 del presente statuto, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

I titolari degli strumenti finanziari hanno diritto di nominare un componente indipendente del consiglio di amministrazione mediante delibera della loro assemblea speciale assunta ai sensi dell'articolo 28 del presente statuto.

ARTICOLO 12 - OBBLIGAZIONI

La società può emettere obbligazioni non convertibili con delibera assunta dagli amministratori o in alternativa dall'assemblea straordinaria, ai sensi del primo comma dell'articolo 2410 c.c., ed obbligazioni convertibili con delibera assunta dall'assemblea straordinaria dei soci ai sensi del primo comma dell'articolo 2420-bis del codice civile.

L'organo amministrativo nel deliberare, con le modalità di cui all'articolo 2436 c.c., l'emissione di un prestito obbligazionario, è tenuto a rispettare il limite massimo stabilito dall'articolo 2412 del codice civile.

I titolari di obbligazioni scelgono un rappresentante comune. All'assemblea degli obbligazionisti si applicano in quanto compatibili, le norme dell'articolo 28 del presente statuto.

ARTICOLO 13 - PATRIMONI DESTINATI

La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

La deliberazione costitutiva è adottata dall'organo amministrativo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

ARTICOLO 14 - RECESSO

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e

coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c., spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497-*quater* del codice civile.

I soci hanno altresì diritto di recedere in caso di introduzione e soppressione di clausole compromissorie.

Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante comunicazione di posta elettronica certificata.

La comunicazione deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere dell'organo di controllo, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.

Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.

Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso, si opponga alla determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, il valore di liquidazione è determinato,

entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso, tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'articolo 1349, comma primo del codice civile.

Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute.

Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto d'opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta giorni dal deposito dell'offerta.

Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inopstate.

Le azioni inopstate possono essere collocate dall'organo amministrativo anche presso terzi.

In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto dalla società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2357, comma terzo del codice civile.

Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società.

Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'articolo 2445, commi secondo, terzo e quarto c.c.; ove l'opposizione sia accolta dal Tribunale con provvedimento definitivo, la società si scioglie.

ARTICOLO 15 - UNICO SOCIO

Quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori, ai sensi dell'articolo 2362 c.c., devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare la dichiarazione per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può

provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

ARTICOLO 16

SOGGEZIONE AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E CONTROLLO

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo del codice civile.

ARTICOLO 17 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. In particolare, l'assemblea ordinaria può:

- a. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- b. autorizzare gli atti di amministrazione di cui all'articolo 30 del presente statuto.

Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- a. l'approvazione del bilancio;
- b. la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti;
- c. la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;
- d. la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

ARTICOLO 18 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a. le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dall'articolo 30 del presente statuto;
- b. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c. l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 11 del presente statuto;
- d. le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

L'attribuzione all'organo amministrativo di deliberare che per legge spettano all'assemblea, di cui all'articolo 30 del presente statuto, non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

ARTICOLO 19 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del

bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in tal caso l'organo amministrativo segnala nella relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ. le ragioni della dilazione.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale, purché nel territorio dello Stato Italiano.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, oppure mediante provvedimento del Tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

L'assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

ARTICOLO 20

ASSEMBLEE DI SECONDA E ULTERIORE CONVOCAZIONE

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e/o ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le assemblee successive alla seconda.

L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

ARTICOLO 21 - ASSEMBLEA TOTALITARIA

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo.

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ARTICOLO 22 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale

rappresentata.

L'assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Tuttavia non si intende approvata la delibera che rinuncia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione é regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale.

In seconda convocazione l'assemblea straordinaria é validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Tuttavia é comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino piú di un terzo del capitale sociale per le delibere inerenti:

- a. il cambiamento dell'oggetto sociale;
- b. la trasformazione;
- c. lo scioglimento anticipato;
- d. la proroga della durata;
- e. la revoca dello stato di liquidazione;
- f. il trasferimento della sede sociale all'estero;
- g. l'emissione di azioni di cui al secondo comma dell'art. 2351 del codice civile.

L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 14 del presente statuto.

ARTICOLO 23 - COMPUTO DEI QUORUM

Nel computo del *quorum* costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto.

Si considerano presenti i soci che abbiano depositato almeno una azione e che al momento della verifica del *quorum* costitutivo siano identificati dal presidente e dai suoi ausiliari.

Le azioni proprie e le azioni possedute dalle società controllate sono computate ai fini del calcolo del *quorum* costitutivo e del *quorum* deliberativo, ma non possono esercitare il diritto di voto.

Le altre azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni (salvo diversa disposizione di legge) e quelle per le quali il diritto di voto non é esercitato a seguito della

dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.

Il *quorum* costitutivo é calcolato all'inizio dell'assemblea e poi prima di ogni votazione. Sulla base del numero dei voti presenti é calcolata la maggioranza atta a deliberare.

ARTICOLO 24 - RINVIO DELL'ASSEMBLEA

I soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea a non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 25

DIRITTO DI INTERVENTO IN ASSEMBLEA E DI VOTO

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti a cui spetta il diritto di voto.

Al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea, nonché ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'articolo 2370 c.c., gli azionisti che intervengono in assemblea devono esibire i propri titoli (o certificati).

Ai sensi dell'articolo 2370, terzo comma c.c., gli amministratori in seguito alla consegna sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non risultino essere in essi iscritti.

I soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque il diritto di essere convocati.

ARTICOLO 26 - RAPPRESENTANZA DEL SOCIO IN ASSEMBLEA

Ogni socio che abbia diritto di intervento all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altro soggetto, anche non socio.

Ai sensi del quinto comma dell'art. 2372 c.c., la rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed é sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

La stessa persona non può rappresentare più di venti soci.

Le deleghe sono conservate dalla società.

ARTICOLO 27 - NORME DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea é presieduta dall'amministratore unico, dal presidente o dal vice presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

É legittimamente riunita anche un'assemblea che si svolga in più luoghi tra loro collegati in teleconferenza (collegamento audio e video), purché siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci; in particolare:

- 1) dovrà essere consentito al presidente dell'assemblea, anche per mezzo del suo ufficio di presidenza, di:
 - accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
 - regolare lo svolgimento dell'adunanza;
 - constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- 2) dovrà essere consentito al verbalizzante di percepire

adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

3) dovrà essere consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

4) nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) dovranno essere indicati i luoghi audio-video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno confluire.

In ogni caso la riunione si considera svolta nel luogo ove sono presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Il voto segreto non é ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio é un voto non espresso.

ARTICOLO 28 - ASSEMBLEE SPECIALI

Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare nella assemblea speciale di appartenenza.

Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblea e di soci, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali e alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto.

L'assemblea speciale:

a) nomina e revoca il rappresentante comune;

b) approva o rigetta le delibere dell'assemblea generale che modificano i diritti degli azionisti appartenenti a categorie speciali, degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto;

c) delibera sulla proposta di concordato preventivo e di amministrazione controllata;

d) delibera sulla creazione di un fondo comune per la tutela degli interessi comuni degli obbligazionisti, degli azionisti appartenenti a categorie speciali e dei titolari di strumenti finanziari muniti di diritti di voto e ne approva il rendiconto;

e) delibera sulle controversie con la società e sulle relative transazioni e rinunce;

f) delibera sulle altre materie di interesse comune.

La convocazione della assemblea speciale avviene su iniziativa del suo presidente, dell'organo amministrativo della società o quando ne facciano richiesta tante persone che siano rappresentative di un ventesimo dei voti esprimibili nell'assemblea stessa.

La procedura della assemblea speciale é disciplinata dalle norme contenute nel presente statuto con riferimento alla assemblea della società.

La società, ove sia titolare di azioni o di obbligazioni, non può partecipare alla assemblea speciale.

Amministratori e sindaci hanno il diritto di partecipare senza voto alla assemblea speciale.

Le delibere della assemblea speciale sono impugnabili ai sensi degli articoli 2377 e 2379 del codice civile.

Ai soci spetta altresì il diritto di agire individualmente, laddove la assemblea speciale non abbia deliberato in merito.

Al rappresentante comune, se eletto, si applicano gli articoli 2417 e 2418 del codice civile.

La forma e le maggioranze delle assemblee speciali sono quelle delle assemblee straordinarie.

ARTICOLO 29

ANNULLAMENTO DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dai soci che non abbiano votato a favore della delibera assunta, quando possiedono, anche congiuntamente, il cinque per cento del capitale sociale avente il diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile.

ARTICOLO 30

COMPETENZA E POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dal presente articolo.

Ai sensi del secondo comma dell'articolo 2086 del codice civile gli amministratori hanno il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Gli amministratori debbono richiedere la preventiva approvazione da parte della assemblea ordinaria delle seguenti operazioni:

- a) cessione dell'unica azienda sociale;
- b) assunzione di partecipazioni in altre società aventi oggetto non affine, il cui valore sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505-bis ultimo comma c.c.;
- b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- e) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni

normative;

f) il trasferimento della sede sociale in altro Comune della medesima Provincia;

g) la riduzione del capitale, qualora questo risulti perduto per oltre un terzo e la società abbia emesso azioni senza valore nominale.

ARTICOLO 31

DIVIETO DI CONCORRENZA

Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 del codice civile.

ARTICOLO 32

COMPOSIZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

La società é amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da due a nove membri.

ARTICOLO 33

NOMINA E SOSTITUZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo).

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo), quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Qualora vengano a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

ARTICOLO 34

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.

Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate

informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

ARTICOLO 35

ORGANI DELEGATI

Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.

Il consiglio può altresì disporre che venga costituito un comitato esecutivo del quale fanno parte di diritto, oltre ai consiglieri nominati a farne parte, anche il presidente, nonché tutti i consiglieri muniti di delega.

Il consiglio, con la propria delibera di istituzione del comitato esecutivo, può determinare gli obiettivi e le modalità di esercizio dei poteri delegati.

Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo 2381, comma quarto del codice civile.

Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione ed all'organo di controllo gestionale con cadenza almeno trimestrale.

Chi ha la legale rappresentanza della società, nei limiti dei poteri attribuitigli, può nominare procuratori della società per determinati atti o categorie di atti.

ARTICOLO 36

DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente, dal collegio sindacale o anche da uno solo dei consiglieri di amministrazione.

La convocazione è fatta con lettera da consegnare personalmente a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica almeno cinque giorni prima della riunione. Nei casi di urgenza la convocazione può essere inviata o consegnata con preavviso di almeno due giorni.

Le modalità di convocazione non devono rendere intollerabilmente onerosa la partecipazione alle riunioni, sia per i consiglieri, che per i sindaci.

Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera:

- con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, salvo quanto più avanti previsto;
- con la maggioranza assoluta dei suoi componenti qualora si intenda costituire un patrimonio destinato ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 13 del presente statuto.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo del *quorum* deliberativo.

Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sussistano le garanzie di cui all'articolo 27 del presente statuto.

Il consiglio di amministrazione é validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

ARTICOLO 37 - RAPPRESENTANZA SOCIALE

La rappresentanza della società spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione.

I componenti del Consiglio di amministrazione, anche se non in possesso di delega permanente, hanno la firma sociale e rappresentano la Società di fronte ai terzi per l'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio di amministrazione di cui siano specificatamente incaricati.

La rappresentanza della Società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione, con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

ARTICOLO 38 - REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Agli amministratori spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio (nel rispetto dei limiti fissati dall'assemblea) ed un compenso determinato dall'assemblea all'atto della nomina.

La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, amministratore o consigliere delegato é stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'assemblea.

L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Con delibera dell'assemblea ordinaria dei soci potrà inoltre essere determinata ed assegnata agli amministratori una indennità per la cessazione del rapporto, ai sensi dell'articolo 17, primo comma, lettera c) del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, come modificato dal D.Lgs. 12.12.2003 n. 344.

La società potrà altresì stipulare adeguate polizze assicurative a copertura dei rischi derivanti dall'attività degli amministratori.

ARTICOLO 39 - COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e

dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due sindaci supplenti.

L'assemblea elegge il collegio sindacale, ne nomina il presidente e ne determina il compenso per tutta la durata dell'incarico.

Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 del codice civile. La perdita di tali requisiti determina l'immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 27 del presente statuto.

Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri previsti dagli articoli 2403 e ss. del codice civile e, se la società non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato ed il collegio sindacale è interamente costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, esercita la revisione legale dei conti, salvo che l'assemblea ordinaria non deliberi di attribuire tali funzioni ad un distinto revisore legale o ad una società di revisione.

Nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e comunque in ogni caso in cui la revisione legale dei conti non sia esercitata dal Collegio Sindacale, solo un membro effettivo ed uno supplente dovranno essere obbligatoriamente scelti tra i Revisori Legali iscritti nell'apposito Registro. In tali casi gli altri componenti del Collegio Sindacale, se non iscritti in tale Registro, dovranno essere scelti tra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministero della Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

ARTICOLO 40 - IL REVISORE LEGALE

Il revisore legale o la società incaricata della revisione legale dei conti esercitano le proprie funzioni nel rispetto del disposto del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 e

successive modifiche ed integrazioni.

I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale e sono rieleggibili.

ARTICOLO 41 - BILANCIO E UTILI

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, ovvero deliberi di rinviare la distribuzione degli utili, in tutto od in parte, all'esercizio successivo.

ARTICOLO 42 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La società si scioglie per le cause previste dalla legge, e pertanto:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro trenta giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto é disposto dall'articolo 2447 c.c.;
- e) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2437-*quater* c.c.;
- f) per deliberazione dell'assemblea;
- g) per le altre cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a chi spetta la rappresentanza della società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

ARTICOLO 43 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci e tra società e soci in relazione al rapporto sociale o all'interpretazione e all'esecuzione del presente statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, nonché quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, purché

compromissibili, verranno deferite alla decisione di tanti arbitri quante sono le parti in lite, più un arbitro che rivestirà la qualifica di Presidente, nominati dal Presidente della Camera di Commercio presso il cui Registro delle Imprese é iscritta la società. Nel caso in cui quest'ultimo non provveda alla nomina entro venti giorni dalla richiesta di una delle parti in lite, la nomina sarà richiesta, a cura della parte più diligente, al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società.

A tal fine la parte che intende promuovere il giudizio arbitrale dovrà comunicare alla controparte o alle controparti (con comunicazione di posta elettronica certificata) la propria volontà.

Gli arbitri giudicheranno secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile relative all'arbitrato rituale. Il loro giudizio sarà inappellabile, salvo quanto disposto dal D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

Non possono essere oggetto di arbitrato le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Prima di promuovere il giudizio arbitrale le parti dovranno esperire un tentativo di conciliazione innanzi all'Organismo di Mediazione della Camera di Commercio presso il cui Registro delle Imprese é iscritta la società (o, in caso di accordo tra le parti, presso altro organismo di mediazione a ciò abilitato), nel rispetto delle procedure stabilite dal D.Lgs. 4.03.2010 n. 28 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 44 - RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nell'atto costitutivo e nel presente statuto si applicano le norme del codice civile e delle altre leggi in materia.

FIRMATO IN ORIGINALE:

ROBERTA de PAOLI AMBROSI, NOTAIO

VI è SIGILLO

ALLEGATO " B "
all'atto n. 3559
della raccolta

EASYTECH S.P.A.

*Sede legale: Via San Bernardino n. 139 – 24126 Bergamo
Codice fiscale, p. iva e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Bergamo n. 03284110164
REA BG – 364881
Capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato Euro 115.000,00*

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

«Easytech S.p.A. – Tasso Fisso 4,5% - 2021-2026»

Di massimi nominali Euro 1.500.000,00(unmillionecinquecentomila/00)

ISIN IT [-]

Il presente prestito costituito da obbligazioni è regolato dai seguenti termini e condizioni (il "Regolamento del Prestito") e, per quanto qui non specificato, dagli Articoli 2410 e ss. del Codice Civile in materia di obbligazioni emesse da società per azioni.

1. Definizioni

Ai fini del presente Regolamento del Prestito, i seguenti termini e definizioni avranno, sia al singolare sia al plurale, il significato qui di seguito attribuito a ciascuno di essi:

Assemblea dei Portatori delle Obbligazioni: ha il significato di cui all'Articolo 20 (*Assemblea dei Portatori delle Obbligazioni e Rappresentante Comune*) del Regolamento del Prestito.

Beni: indica, con riferimento ad una società, i beni materiali e immateriali di proprietà della società stessa, ivi inclusi crediti, azioni, partecipazioni e strumenti finanziari, marchi, brevetti, aziende e rami d'azienda.

Bilancio Individuale: indica il bilancio d'esercizio dell'Emittente redatto al 31 dicembre di ogni anno che sarà soggetto a revisione legale ai sensi del Decreto Legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010 e redatto in conformità ai principi contabili nazionali (OIC).

Borsa di Vienna: indica Wiener Börse AG, la società che gestisce il Vienna MTF.

Cambio di Controllo: ha il significato di cui all'Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori delle Obbligazioni*) del Regolamento del Prestito.


Comunicazione di Rimborso Anticipato: ha il significato di cui all'Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dell'Emittente*) del Regolamento del Prestito.

Codice Civile: indica il codice civile come di tempo in tempo vigente nella Repubblica Italiana.

Core Business: indica l'insieme delle attività svolte dall'Emittente che, alla Data di Emissione, contribuiscono maggiormente alla produzione del relativo fatturato.

Data di Emissione: ha il significato di cui all'Articolo 5 (*Data di Emissione e Data di Godimento*) del Regolamento del Prestito.

Data di Godimento: ha il significato di cui all'Articolo 5 (*Data di Emissione e Data di Godimento*) del Regolamento del Prestito.



Data di Pagamento: indica il 1° (primo) giorno lavorativo successivo alla Data di Godimento per le Obbligazioni sottoscritte durante il Periodo di Offerta e il 5° (quinto) giorno lavorativo successivo alla relativa data di sottoscrizione per le Obbligazioni sottoscritte durante il Periodo di Offerta Aggiuntivo fermo restando che, laddove una Data di Pagamento venga a cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo od in meno in favore od a carico dei Portatori delle Obbligazioni (*Following Business Day Convention Unadjusted*).

Data di Rimborso: indica le date che cadono il 30/09/2022, il 30/09/2023, il 30/09/2024, il 30/09/2025 e la Data di Scadenza, fermo restando che, laddove una Data di Rimborso venga a cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo od in meno in favore od a carico dei Portatori delle Obbligazioni, né lo spostamento delle successive Date di Rimborso (*Following Business Day Convention Unadjusted*).

Data di Rimborso Anticipato: indica, a seconda dei casi, (i) la data indicata nella Richiesta di Rimborso obbligatorio inviata all'Emittente ai sensi dell'Articolo 10 (*Rimborso a favore dei Portatori delle Obbligazioni*) ovvero (ii) la data indicata nella Comunicazione di Rimborso Anticipato facoltativo inviata dall'Emittente ai sensi dell'Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dell'Emittente*) del Regolamento del Prestito.

Data di Scadenza: ha il significato di cui all'Articolo 6 (*Durata*) del Regolamento del Prestito.


Emittente: Easytech S.p.A., con sede legale in Via San Bernardino n. 139 – 24126 Bergamo, Codice fiscale, P. IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo n. 03284110164, REA BG – 364881, capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato Euro 115.000,00 (centoquindicimila/00).

Evento Pregiudizievole Significativo: indica un qualsiasi evento le cui conseguenze dirette o indirette influiscano o possano influire negativamente sulle condizioni finanziarie, sul patrimonio o sull'attività dell'Emittente in modo tale da compromettere significativamente la capacità stessa dell'Emittente di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni derivanti dal Prestito.

Evento Rilevante: ha il significato di cui all'Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori delle Obbligazioni*) del Regolamento del Prestito.

Giorno Lavorativo: indica qualsiasi giorno in cui (i) le banche sono aperte al pubblico per l'esercizio della loro normale attività sulla piazza di Milano e Vienna e (ii) il *Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System (TARGET2)* (o il sistema che dovesse sostituirlo) è operante per il regolamento di pagamenti in Euro.

Indebitamento Finanziario: indica qualsiasi indebitamento di natura finanziaria, a titolo di capitale e/o interessi, ancorché non ancora scaduto e/o esigibile, in relazione alle seguenti voci e con espressa esclusione di qualsiasi duplicazione di importi che possano rientrare in 2 (due) o più di tali voci: (a) qualsiasi tipo di finanziamento (compresi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, *factoring pro-solvendo*, anticipazioni bancarie e/o aperture di



credito, sconto, anticipi salvo buon fine e ricevute bancarie, emissioni di obbligazioni o titoli di debito, anche convertibili, altri titoli di credito e strumenti finanziari aventi qualsiasi forma o altri strumenti di indebitamento e/o di quasi *equity* nonché qualsiasi altra operazione avente l'effetto economico di un finanziamento), o denaro preso comunque a prestito in qualsiasi forma per il quale vi sia un obbligo di rimborso ancorché subordinato e/o postergato e/o condizionato e/o parametrato agli utili o proventi di una sottostante attività o ad altri parametri od indici di natura economica e/o finanziaria, indipendentemente dalla forma tecnica del finanziamento/prestito e dalla natura del rapporto contrattuale, ma esclusa la cessione di crediti *pro-soluto*, le operazioni di sconto e *factoring pro-soluto* e i finanziamenti destinati a specifici affari (ove consentiti); (b) qualsiasi obbligo di indennizzo o contro-indennizzo e/o passività derivante da qualsiasi tipo di finanziamento o prestito o altro debito finanziario in qualunque forma assunto o emesso da terzi e/o qualsiasi ammontare ricavato nel contesto di altre operazioni simili; (c) qualsiasi debito o passività derivante da contratti di locazione finanziaria e compenso da pagare per l'acquisizione delle attività che costituiscono l'oggetto di detti contratti di locazione finanziaria, nel caso di esercizio del diritto di opzione, nell'ipotesi in cui il bilancio non sia già redatto secondo i criteri dello IAS 17; (d) qualsiasi debito o passività, anche potenziale o condizionata, che possa derivare da garanzie reali, fideiussioni o altre garanzie personali di natura simile, lettere di patronage forti e simili, per un importo pari a quello del debito garantito e con espressa esclusione delle garanzie richieste dalla legge e/o da pubbliche autorità; (e) qualsiasi ammontare ricavato nel contesto di altre operazioni (incluse le operazioni di vendita e acquisto di *forward*, accordi di *sale* e *sale back* o di *sale and leaseback*) aventi gli effetti commerciali del prestito o altrimenti classificati come prestiti ai sensi dei principi contabili applicabili; e (f) qualsiasi strumento finanziario derivato (diverso dai derivati conclusi nell'esercizio dell'ordinaria attività per finalità di copertura) fermo restando che nel calcolare il valore di tale operazione in derivati, deve essere considerato solo il valore di mercato (*mark to market value*) oppure, se l'effettivo ammontare è dovuto quale risultanza della cessazione o del *close-out* di tale operazione in derivati, tale importo.

Interessi: ha il significato di cui all'Articolo 7 (*Interessi*) del Regolamento del Prestito.

Investitori Professionali: indica i soggetti di cui all'Articolo 100 del TUF come implementato dall'Articolo 34-*ter*, comma 1, lettera b), del Regolamento Emittenti e dall'Articolo 35, comma 1, lettera d), del Regolamento Intermediari.

Legge Fallimentare: indica il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 come di tempo in tempo vigente, modificato e integrato.

Monte Titoli: indica Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Piazza degli Affari 6 – 20123 Milano.

Normativa Abusi di Mercato: indica tutta la normativa, di rango comunitario e nazionale, applicabile in materia di abusi di mercato, ivi inclusa quella relativa alla gestione e comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate e/o comunque regolamentate, quale risultante (i) dal Regolamento (UE) 596/2014, (ii) dai relativi Regolamenti e/o provvedimenti di attuazione, (iii) dalle applicabili normative nazionali di implementazione e (iv) dalle interpretazioni delle competenti Autorità Europee e Nazionali.

Obbligazioni: ha il significato di cui all'Articolo 3 (*Importo nominale dell'emissione, taglio e*

forma delle Obbligazioni) del Regolamento del Prestito.

Periodo di Interessi: indica il periodo compreso fra la data di Godimento (inclusa) e la Data di Scadenza (esclusa).

Periodo di Maturazione degli Interessi: ha il significato di cui all'Articolo 7 (*Interessi*) del Regolamento del Prestito.

Periodo di Offerta: indica il periodo di cui all'Articolo 2 (*Modalità di collocamento e sottoscrizione delle Obbligazioni. Limiti di sottoscrizione e circolazione*) del Regolamento del Prestito.

Periodo di Offerta Aggiuntivo: ha il significato di cui all'Articolo 2 (*Modalità di collocamento e sottoscrizione delle Obbligazioni. Limiti di sottoscrizione e circolazione*) del Regolamento del Prestito.

Piano Industriale: indica il piano industriale relativo all'Emittente per il periodo 2021 - 2026, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data 28/09/2021 ed eventuali successivi aggiornamenti.

Portatori delle Obbligazioni: ha il significato di cui all'Articolo 3 (*Importo nominale dell'emissione, taglio e forma delle Obbligazioni*) del Regolamento del Prestito.

Prestito: ha il significato di cui all'Articolo 3 (*Importo nominale dell'emissione, taglio e forma delle Obbligazioni*) del Regolamento del Prestito.

Prezzo di Emissione: ha il significato di cui all'Articolo 4 (*Valuta e Prezzo di Emissione*) del Regolamento del Prestito.

Quotazione: indica l'operazione di quotazione delle azioni dell'Emittente su un mercato regolamentato ovvero su un mercato non regolamentato italiano o europeo (inclusi sistemi multilaterali di negoziazione quale il mercato AIM Italia gestito da Borsa Italiana S.p.A.), oppure mediante fusione diretta o inversa con altra società già quotata su un mercato regolamentato o su un mercato non regolamentato italiano o europeo.

Rappresentante Comune: ha il significato di cui all'Articolo 20 (*Assemblea dei Portatori delle Obbligazioni e Rappresentante Comune*) del Regolamento del Prestito.

Regolamento del Prestito: indica il presente regolamento del Prestito.

Regolamento del Vienna MTF: indica il regolamento di gestione e funzionamento del Vienna MTF della Borsa di Vienna.

Regolamento Crowdfunding: indica il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013, come successivamente modificato ed integrato.

Regolamento Emittenti: indica il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato.

Regolamento Intermediari: indica il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018, come successivamente modificato ed integrato.

Richiesta di Rimborso: ha il significato di cui all'Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore dei*



Portatori delle Obbligazioni) del Regolamento del Prestito.

Sito Internet: indica il sito *internet* <https://www.webeasytech.com/>.

Socio: indica Itegra S.r.l., con sede in Largo Adua n.1 – 24128 Bergamo, Codice fiscale, P. IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo n. 04447880164, REA BG – 463597, capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato Euro 95.550,00 (novantacinquemilacinquecentocinquanta/00).

Tasso di Interesse: ha il significato di cui all'Articolo 7 (*Interessi*) del Regolamento del Prestito.

TUF: indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 come di tempo in tempo vigente, modificato e integrato.

Valore Nominale: ha il significato di cui all'Articolo 3 (*Importo nominale dell'emissione, taglio e forma delle Obbligazioni*) del Regolamento del Prestito.

Vienna MTF: indica il sistema multilaterale di negoziazione gestito dalla Borsa di Vienna e relativo al *listing* di titoli di debito.

Vincoli: indica qualsiasi ipoteca, pegno, onere o vincolo di natura reale o privilegio su Beni e qualsiasi fideiussione rilasciata ed inclusa ogni forma di destinazione e separazione patrimoniale.

Vincoli Ammessi: indica, con riguardo all'Emittente, i seguenti Vincoli:

- (a) i Vincoli già esistenti o in corso di creazione, alla Data di Emissione, relativi a Beni acquisiti o in corso di acquisizione o Beni già di proprietà;
- (b) i Vincoli costituiti a garanzia di finanziamenti agevolati (con riferimento esclusivo alle condizioni economiche applicate) concessi da enti pubblici, enti multilaterali di sviluppo, agenzie per lo sviluppo, organizzazioni internazionali e banche od istituti di credito che agiscono quali mandatari dei suddetti enti od organizzazioni, a condizione che tali finanziamenti siano concessi nell'ambito della relativa società quale risultante dal vigente statuto;
- (c) i Vincoli costituiti, dopo la Data di Emissione, su Beni per finanziare l'acquisizione degli stessi da parte dell'Emittente, purché il valore dei Beni gravati dai Vincoli non superi il valore dei Beni acquisiti;
- (d) i Vincoli richiesti in forza di norme di legge o regolamento (di natura europea o nazionale) e/o da parte delle competenti Autorità e necessari ai fini dello svolgimento del *Core Business*;
- (e) i Vincoli costituiti in sostituzione di precedenti Vincoli, a condizione che l'importo garantito dal Vincolo sostitutivo non ecceda l'importo garantito dal Vincolo originario;
- (f) i Vincoli costituiti su Beni nel contesto di una Operazione Straordinaria Consentita;
- (g) ogni Vincolo accordato direttamente dalla legge, ad esclusione di quelli costituiti in conseguenza di una violazione di norme imperative; e
- (h) i Vincoli previamente approvati dai Portatori delle Obbligazioni.

2. Modalità di collocamento e sottoscrizione delle Obbligazioni. Limiti di sottoscrizione e circolazione

Le Obbligazioni possono essere sottoscritte a partire dal 04/08/2021 fino al 20/09/2021 (il "Periodo di Offerta").

In caso di mancata sottoscrizione dell'intero Prestito entro la scadenza del Periodo di Offerta, l'Emittente potrà, senza il consenso dei Portatori delle Obbligazioni fino a quel momento sottoscritte o di terzi, offrire ed emettere le Obbligazioni – fino all'importo massimo deliberato, aventi a tutti gli effetti gli stessi termini e condizioni ed il medesimo codice ISIN delle Obbligazioni sottoscritte nel Periodo di Offerta, in modo da formare una singola serie con le Obbligazioni stesse – nel corso di eventuali periodi di sottoscrizione aggiuntivi che saranno definiti di volta in volta dall'Emittente (il "Periodo di Offerta Aggiuntivo"). Ciascun Periodo di Offerta Aggiuntivo sarà tempestivamente – ed in ogni caso nel rispetto dei tempi e delle modalità previste da Monte Titoli – comunicato dall'Emittente ai sensi dell'Articolo 23 (*Varie*) e con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* applicabile (ivi inclusa la Normativa Abusi di Mercato) e dal Regolamento del Vienna MTF.

Ciascuna data di emissione successiva alla Data di Emissione sarà comunicata, dall'Emittente, a Monte Titoli e alla Borsa di Vienna, tempestivamente ed in ogni caso nel rispetto dei tempi e delle modalità previste da Monte Titoli e/o dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* applicabile (ivi inclusa la Normativa Abusi di Mercato) e dal Regolamento del Vienna MTF.

Al raggiungimento di un numero di sottoscrizioni pari all'importo nominale complessivo massimo del Prestito, il Periodo di Offerta (e ogni Periodo di Offerta Aggiuntivo) si riterrà chiuso e conseguentemente l'Emittente ne darà comunicazione ai sensi dell'Articolo 23 (*Varie*) del Regolamento del Prestito e comunque nel rispetto della normativa anche regolamentare *pro tempore* applicabile (inclusa la Normativa Abusi di Mercato) e del Regolamento del Vienna MTF.

L'Emittente potrà, inoltre, durante il Periodo di Offerta Aggiuntivo decidere se dare esecuzione alla sottoscrizione delle Obbligazioni in una o più *tranche* ovvero ridurre l'ammontare totale delle Obbligazioni, dandone comunicazione ai sensi dell'Articolo 23 (*Varie*) del Regolamento del Prestito e comunque nel rispetto della normativa anche regolamentare *pro tempore* applicabile (inclusa la Normativa Abusi di Mercato) e del Regolamento del Vienna MTF.

Qualora le Obbligazioni non siano integralmente sottoscritte entro il termine di ciascun Periodo di Offerta Aggiuntivo, la sottoscrizione si intenderà comunque effettuata nella misura parziale raggiunta.

Le Obbligazioni sono emesse in esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta, ai sensi e per gli effetti di cui all'Articolo 100 del TUF e dell'Articolo 34^{ter} del Regolamento Emittenti.

Le Obbligazioni, inoltre, non sono né saranno registrate ai sensi dello *U.S. Securities Act* del 1933 (e successive modifiche e integrazioni), né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o qualsiasi altro paese nella quale la vendita e/o la sottoscrizione di



titoli non sia consentita dalle competenti autorità. Fermo restando quanto sopra previsto, la successiva circolazione o rivendita delle Obbligazioni in uno qualsiasi dei suddetti paesi o, comunque, al di fuori dell'Italia e a soggetti non residenti o non costituiti in Italia potrà avere corso solo: (i) nei limiti in cui sia espressamente consentita dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei rispettivi paesi in cui s'intende dare corso alla successiva circolazione delle Obbligazioni; o (ii) qualora le leggi e i regolamenti applicabili in tali paesi prevedano specifiche esenzioni che consentano la circolazione delle Obbligazioni medesime.

La circolazione delle Obbligazioni avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili alle obbligazioni.

3. Importo nominale dell'emissione, taglio e forma delle Obbligazioni

Il presente Regolamento del Prestito disciplina l'emissione, da parte dell'Emittente, di un prestito obbligazionario, per un importo nominale complessivo di massimi Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00), denominato «*Easytech S.p.A. – Tasso Fisso 4,5% - 2021-2026*» (il "**Prestito**"), costituito da massime [n. 150 (centocinquanta) obbligazioni al portatore del valore nominale unitario di Euro 10.000,00 (diecimila/00) cadauna] (il "**Valore Nominale**") in taglio non frazionabile (le "**Obbligazioni**").

Il codice ISIN (*International Security Identification Number*) delle Obbligazioni è IT[*].

Le Obbligazioni saranno accentrate presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi della Sezione I, del Capo IV del Titolo II-*bis* della Parte III del TUF e del Provvedimento Consob-Banca d'Italia del 13 agosto 2018 recante "*Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata*" (c.d. *Provvedimento Unico sul post-trading*).

Pertanto, in conformità a tale regime, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali e amministrativi potranno essere effettuati esclusivamente in conformità con la normativa applicabile. I portatori delle Obbligazioni (i "**Portatori delle Obbligazioni**") non potranno richiedere la consegna materiale dei certificati rappresentativi delle Obbligazioni. È fatto salvo il diritto di richiedere il rilascio delle certificazioni e comunicazioni di cui agli Articoli 83-*quinquies* e 83-*sexies* del TUF.

Le Obbligazioni sono destinate all'ammissione alle negoziazioni sul Vienna MTF della Borsa di Vienna anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2412, comma 5, del Codice Civile.

4. Valuta e Prezzo di Emissione

Il Prestito è denominato in Euro e gli Interessi corrisposti saranno anch'essi denominati in Euro.

Ciascuna Obbligazione sarà emessa alla pari, ovvero al prezzo di Euro 10.000,00 (diecimila/00) per ciascuna Obbligazione, pari al 100% (cento per cento) del Valore Nominale di ciascuna Obbligazione senza aggravio di spese, oneri o commissioni per i sottoscrittori (il "**Prezzo di Emissione**").

5. Data di Emissione e Data di Godimento

Il Prestito è emesso in data 20/09/2021 (la "**Data di Emissione**") e ha godimento a partire dalla

stessa Data di Emissione (la "**Data di Godimento**"), fermo restando che in caso di mancata sottoscrizione dell'intero Prestito entro la scadenza del Periodo di Offerta, l'Emittente potrà, senza il consenso dei Portatori delle Obbligazioni fino a quel momento sottoscritte o di terzi, offrire ed emettere le Obbligazioni, fino a concorrenza dell'importo nominale massimo deliberato, ai sensi e per gli effetti di cui all'Articolo 2 (*Modalità di collocamento e sottoscrizione delle Obbligazioni. Limiti di sottoscrizione e circolazione*) del Regolamento del Prestito.

6. Durata

Il Prestito ha durata dalla Data di Emissione sino al 20/09/2026 (la "**Data di Scadenza**"), fatti salvi i casi di rimborso anticipato previsti nel presente Regolamento del Prestito.

7. Interessi

Tutte le Obbligazioni sono fruttifere di interessi (gli "**Interessi**"), a partire dalla Data di Godimento (inclusa) fino alla Data di Scadenza (esclusa), al tasso fisso nominale annuo lordo del 4,5% (quattro virgola cinque per cento), calcolato sul Valore Nominale residuo non ancora rimborsato delle Obbligazioni (l'**Importo degli Interessi**).

L'Importo degli Interessi sarà corrisposto con le seguenti modalità:


- integralmente il 1° (primo) giorno lavorativo successivo alla Data di Godimento per le sottoscrizioni avvenute nel Periodo di Offerta;
- con riferimento alle Obbligazioni sottoscritte durante ciascun Periodo di Offerta Aggiuntivo, l'Emittente sarà tenuto a corrispondere, alla relativa Data di Pagamento, ai Portatori delle Obbligazioni, l'Importo degli Interessi loro spettanti fino alla Data di Scadenza (esclusa) decurtato della quota parte degli Interessi già maturati per il periodo intercorrente tra la Data di Godimento (inclusa) e la data di effettiva sottoscrizione (esclusa) (il "**Periodo di Maturazione degli Interessi**").

Restano salve le ipotesi di rimborso anticipato di cui all'Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dell'Emittente*) e all'Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori delle Obbligazioni*) del Regolamento del Prestito che non comporteranno in ogni caso la restituzione dell'Importo degli Interessi già percepito da parte dei Portatori delle Obbligazioni.

Gli Interessi saranno calcolati sulla base del numero di giorni effettivi compreso nel Periodo di Interessi o nel Periodo di Maturazione degli Interessi sulla base della convenzione Actual/360 (ICMA).

8. Rimborso

Salvi i casi di rimborso anticipato di cui all'Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dell'Emittente*) e all'Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori delle Obbligazioni*) del Regolamento del Prestito, il Prestito sarà di tipo *amortising*, con ammortamento alla pari in 5 (cinque) rate a partire dalla Data di Rimborso che cade il 20/09/2022 (e che costituirà la prima Data di Rimborso) e successivamente ad ogni Data di Rimborso fino alla Data di Scadenza, secondo il piano di ammortamento riportato nella tabella sottostante.



PIANO DI AMMORTAMENTO PRESTITO*					PIANO DI AMMORTAMENTO SINGOLA OBBLIGAZIONE	
DATA	VALORE NOMINALE RESIDUO**	NUMERO RATE CAPITALE	% DI RIMBORSO QUOTA	% DI RIMBORSO QUOTA CUMULATA	VALORE NOMINALE RESIDUO SINGOLA OBBLIGAZIONE	RIMBORSO QUOTA CAPITALE SINGOLA OBBLIGAZIONE
20/09/2022	1.200.000,00	1	20%	20%	8.000,00	2.000,00
20/09/2023	900.000,00	2	20%	40%	6.000,00	2.000,00
20/09/2024	600.000,00	3	20%	60%	4.000,00	2.000,00
20/09/2025	300.000,00	4	20%	80%	2.000,00	2.000,00
20/09/2026	0	5	20%	100%	0	2.000,00

*Tutti i valori sono da intendersi in Euro.

**Il valore nominale sarà riferito al valore nominale effettivamente sottoscritto e non rimborsato, ferme restando le percentuali di ammortamento indicate in tabella.

9. Rimborso anticipato a favore dell'Emittente

L'Emittente si riserva la facoltà di procedere al rimborso anticipato, integrale o parziale, delle Obbligazioni, in coincidenza con le Date di Pagamento a partire dalla Data di Pagamento che cadrà il 20/09/2022 (inclusa).

Nel caso in cui l'Emittente intenda procedere al rimborso anticipato (totale o parziale) delle Obbligazioni, tale rimborso sarà esercitato nei confronti dei Portatori delle Obbligazioni al 100% (cento per cento) del Valore Nominale residuo non ancora rimborsato, fermo restando che tale rimborso avverrà *pari passu e pro rata* con riferimento a tutte le Obbligazioni. Resta fermo che i Portatori delle Obbligazioni non saranno tenuti alla restituzione dell'Importo degli Interessi già percepito.

Il rimborso anticipato a favore dell'Emittente dovrà essere preceduto da un preavviso da inviarsi mediante (i) una comunicazione scritta, preventiva e irrevocabile, di rimborso anticipato (la "**Comunicazione di Rimborso Anticipato**") trasmessa ai Portatori delle Obbligazioni, al Rappresentante Comune (ove presente) e pubblicata con le modalità di cui all'Articolo 23 (*Varie*) nonché (ii) comunicazione a mezzo del circuito Monte Titoli e alla Borsa di Vienna, in ogni caso nel rispetto della normativa, anche regolamentare, *pro tempore* applicabile (inclusa la Normativa Abusi di Mercato) e delle previsioni del Regolamento del Vienna MTF, da effettuarsi, a pena di decadenza dal diritto di rimborso anticipato, almeno 15 (quindici) Giorni Lavorativi prima della relativa Data di Rimborso Anticipato. La Comunicazione di Rimborso Anticipato

dovrà contenere l'indicazione dell'ammontare complessivo oggetto di rimborso.

Nessuna commissione e nessuna spesa sarà addebitata ai Portatori delle Obbligazioni in relazione ai pagamenti derivanti dal rimborso anticipato a favore dell'Emittente.

10. Rimborso anticipato a favore dei Portatori delle Obbligazioni

Al verificarsi di un Evento Rilevante e previa delibera dell'Assemblea dei Portatori delle Obbligazioni, i Portatori delle Obbligazioni potranno richiedere il rimborso anticipato integrale delle Obbligazioni.

Non appena l'Emittente venga a conoscenza del verificarsi di un Evento Rilevante, questi dovrà darne tempestiva comunicazione ai sensi dell'Articolo 12 (*Impegni dell'Emittente*). L'Emittente dovrà inoltre convocare – tempestivamente, e comunque entro e non oltre i 20 (venti) Giorni Lavorativi successivi alla data della comunicazione del verificarsi di un Evento Rilevante – l'Assemblea dei Portatori delle Obbligazioni con le modalità di cui all'Articolo 23 (*Varie*) e comunque nel rispetto della normativa di legge applicabile, affinché essa deliberi sulla possibile richiesta di rimborso anticipato.

Ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 2419 del Codice Civile, le disposizioni di cui sopra non precludono le azioni individuali dei Portatori delle Obbligazioni, salvo che queste siano incompatibili con le deliberazioni dell'Assemblea dei Portatori delle Obbligazioni ex Articolo 2415 del Codice Civile.

Il rimborso anticipato integrale delle Obbligazioni al verificarsi di un Evento Rilevante dovrà essere richiesto con comunicazione scritta validamente inviata all'Emittente secondo le modalità di cui all'Articolo 23 (*Varie*) e/o con le diverse modalità richieste dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* applicabile (inclusa la Normativa Abusi di Mercato) e dal Regolamento del Vienna MTF (la "**Richiesta di Rimborso**").

La Richiesta di Rimborso dovrà essere inviata almeno 20 (venti) Giorni Lavorativi prima della relativa Data di Rimborso Anticipato e dovrà contenere: (i) l'indicazione specifica e motivata dell'Evento Rilevante che avrebbe determinato una causa di rimborso anticipato delle Obbligazioni e (ii) l'indicazione della Data di Rimborso Anticipato. La Richiesta di Rimborso dovrà essere trasmessa, dall'Emittente, anche a Monte Titoli.

L'Emittente dovrà prontamente comunicare a Monte Titoli, a tutti i Portatori delle Obbligazioni, al Rappresentante Comune e alla Borsa di Vienna, con le modalità di cui all'Articolo 23 (*Varie*), ed in ogni caso nel rispetto della normativa, anche regolamentare, *pro tempore* applicabile (inclusa la Normativa Abusi di Mercato) e del Regolamento del Vienna MTF, l'avvenuta ricezione delle Richieste di Rimborso con l'indicazione specifica (a) dell'Evento Rilevante che, sulla base delle stesse, avrebbe determinato una causa di rimborso anticipato delle Obbligazioni; (b) della Data di Rimborso Anticipato; e (c) dell'ammontare che dovrà essere rimborsato.

Analoga comunicazione dovrà essere diffusa a mezzo del circuito Monte Titoli.

A seguito della Richiesta di Rimborso, il capitale maturato in relazione alle Obbligazioni alle quali si riferisca la Richiesta di Rimborso diverrà immediatamente esigibile alla Data di Rimborso Anticipato. Resta fermo che i Portatori delle Obbligazioni non saranno tenuti alla



restituzione dell'Importo degli Interessi già percepiti.

Il rimborso anticipato di cui al presente Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori delle Obbligazioni*) avverrà al Valore Nominale residuo non ancora rimborsato per ciascuna Obbligazione e comprenderà la sola quota capitale, senza aggravio di commissioni o spese per i Portatori delle Obbligazioni.

Ai fini del presente Regolamento del Prestito, ciascuno dei seguenti eventi costituisce un "Evento Rilevante":

- (i) **Cambio di Controllo:** il verificarsi di un qualsiasi evento o circostanza, fatta eccezione per la Quotazione, in conseguenza del quale il Socio non detenga più, direttamente o indirettamente, il controllo dell'Emittente (come definito ai sensi dell'Articolo 2359, comma 1, n. 1) o n. 2), del Codice Civile) (il "**Cambio di Controllo**");
- (ii) **Mancato pagamento:** il mancato pagamento da parte dell'Emittente, alla relativa data, di qualsiasi somma dovuta in relazione alle Obbligazioni, sia a titolo di capitale che a titolo di interessi, a condizione che tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno 15 (quindici) Giorni Lavorativi;
- (iii) **Mancato rispetto degli impegni:** il mancato rispetto da parte dell'Emittente di uno qualsiasi degli obblighi previsti all'interno dell'Articolo 12 (*Impegni dell'Emittente*) ovvero degli altri obblighi previsti ai sensi del Regolamento del Prestito, a condizione che tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno 15 (quindici) Giorni Lavorativi decorrenti dal Giorno Lavorativo in cui l'Emittente abbia ricevuto la contestazione scritta da parte dei Portatori delle Obbligazioni (o del Rappresentante Comune, ove presente);
- (iv) **Procedure concorsuali e crisi:** (a) l'avvio nei confronti dell'Emittente di una procedura fallimentare o di altra procedura concorsuale mediante presentazione della relativa istanza, salvo che entro la data dell'udienza camerale di cui all'Articolo 15 della Legge Fallimentare, ovvero entro la prima data fissata dal giudice competente (a seconda del caso), venga fornita evidenza che la relativa istanza è manifestamente infondata o temeraria, ovvero la domanda sia rinunciata e la procedura archiviata, o comunque dichiarata inammissibile o rigettata; o (b) il venir meno della continuità aziendale dell'Emittente; o (c) il verificarsi di una qualsiasi causa di scioglimento dell'Emittente ai sensi dell'Articolo 2484 del Codice Civile che non sia sanata in conformità con i termini previsti nel medesimo Articolo 2484 del Codice Civile; o (d) il deposito da parte dell'Emittente presso il tribunale competente di una domanda di concordato preventivo ex Articolo 161 della Legge Fallimentare, ovvero di una domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione dei propri debiti ex Articolo 182-bis della Legge Fallimentare; o (e) la formalizzazione di un piano di risanamento ex Articolo 67, comma 3, lettera d) della Legge Fallimentare; o (f) l'avvio da parte dell'Emittente di negoziati con anche uno solo dei propri creditori, al fine di ottenere moratorie e/o accordi di ristrutturazione e/o di riscadenziamento dei debiti (inclusi accordi da perfezionare nelle forme di cui all'Articolo 182-bis della Legge Fallimentare ovvero all'articolo 67, comma 3, lettera d), della Legge Fallimentare) e/o concordati stragiudiziali, e/o al fine di realizzare cessioni di beni ai propri creditori;
- (v) **Liquidazione:** l'adozione di una delibera da parte dell'organo competente dell'Emittente

con la quale si approvi: a) la messa in liquidazione dell'Emittente stesso; ovvero b) la cessazione di tutta la, o di una parte sostanziale della, attività dell'Emittente;

- (vi) **Protesti, iscrizioni e trascrizioni:** l'elevazione, nei confronti dell'Emittente, di protesti cambiari, protesti di assegni, iscrizioni di ipoteche giudiziali o trascrizioni pregiudizievoli, il cui valore complessivo nell'anno solare sia superiore ad Euro 100.000,00 (centomila/00);
- (vii) **Cessione dei beni:** la cessione dei beni ai creditori da parte dell'Emittente ai sensi dell'Articolo 1977 del Codice Civile, il cui valore complessivo nell'anno solare sia superiore ad Euro 100.000,00 (centomila/00);
- (viii) **Mancato rispetto di norme di legge o regolamentari:** il mancato rispetto da parte dell'Emittente di una norma di legge o regolamentare, purché tale violazione comporti il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (ix) **Invalidità o illegittimità:** il verificarsi di un qualsiasi evento in conseguenza del quale uno o più obblighi di pagamento dell'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito ovvero il Regolamento del Prestito divenga invalido, illegittimo, ovvero cessi di essere efficace o eseguibile;
- (x) **Cross default:**
 - (a) il verificarsi di uno o più inadempimenti (tenuto conto di qualsiasi periodo di grazia eventualmente applicabile) da parte dell'Emittente ad una qualsiasi delle obbligazioni di pagamento (diverse da quelle nascenti dalle Obbligazioni) derivanti da qualsiasi Indebitamento Finanziario, fatto salvo il periodo di grazia eventualmente applicabile e a condizione che l'importo complessivo degli inadempimenti di tali obbligazioni di pagamento sia superiore ad Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00);
 - (b) una qualsiasi obbligazione di pagamento dell'Emittente (diverse da quelle nascenti dalle Obbligazioni) venga dichiarata "dovuta" od "esigibile" prima della sua naturale scadenza contrattuale ovvero sia destinataria di una richiesta di rimborso anticipato obbligatorio a causa di un evento di inadempimento da parte dell'Emittente e a condizione che l'importo complessivo che l'Emittente sia tenuta a rimborsare a seguito di tali eventi sia superiore ad Euro 100.000,00 (centomila/00);
- (xi) **Evento Pregiudizievole Significativo:** il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (xii) **Listing:** l'adozione di un atto, provvedimento o decisione causato dall'Emittente la cui conseguenza sia la mancata ammissione o l'esclusione delle Obbligazioni dalle negoziazioni sul Vienna MTF o su altra piattaforma di negoziazione sulla quale le Obbligazioni dovessero essere negoziate, salvo che l'Emittente chieda l'ammissione delle Obbligazioni alle negoziazioni su un'altra piattaforma di negoziazione italiana o comunitaria, entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi da quando sia a conoscenza di tale atto, provvedimento o decisione;
- (xiii) **Certificazione dei Bilanci:** il revisore legale, o la società di revisione, incaricato/a della revisione legale del Bilancio Individuale non abbia proceduto alla certificazione dei suddetti documenti per l'impossibilità di esprimere un giudizio ovvero abbia espresso un giudizio negativo.

11. Status delle Obbligazioni



Le Obbligazioni costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e non subordinate a tutti gli altri debiti dell'Emittente e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e almeno di pari grado con le altre obbligazioni non garantite, non privilegiate e non subordinate, presenti e future dell'Emittente, fatta eccezione soltanto per le obbligazioni dell'Emittente che siano privilegiate per norme di legge inderogabili.

Le Obbligazioni non sono e non saranno convertibili in azioni, né in strumenti partecipativi del capitale sociale dell'Emittente o di altra società. Pertanto, ai Portatori delle Obbligazioni non sarà attribuito alcun diritto di partecipazione alla gestione dell'Emittente e/o di altra società, né di controllo sulla gestione dello stesso e/o di qualsiasi altra società.


12. Impegni dell'Emittente

Per tutta la durata del Prestito – senza pregiudizio per le altre disposizioni del Regolamento del Prestito e nel rispetto della normativa anche regolamentare *pro tempore* applicabile (inclusa la Normativa Abusi di Mercato ed il Regolamento del Vienna MTF) – l'Emittente si impegna, anche ai sensi dell'Articolo 1381 del Codice Civile, nei confronti dei Portatori delle Obbligazioni:

- (i) a comunicare tempestivamente con le modalità di cui all'Articolo 23 (*Varie*):
 - (a) ogni informazione relativa ad eventuali modifiche significative consentite dell'oggetto sociale e/o della struttura societaria dell'Emittente intervenute successivamente alla Data di Emissione;
 - (b) il verificarsi di qualsiasi evento naturale, di natura tecnica, amministrativa, societaria e fiscale (inclusa qualsivoglia richiesta, pretesa, intentata o minacciata da terzi per iscritto, e qualsiasi notifica di avvisi di accertamento d'imposta) che possa ragionevolmente causare un Evento Pregiudizievole Significativo e/o un Evento Rilevante e, più in generale, ogni altro evento che possa ragionevolmente determinare l'insorgere di un Evento Pregiudizievole Significativo e/o di un Evento Rilevante;
 - (c) il verificarsi (1) di qualsiasi inadempimento agli obblighi assunti dall'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito; (2) di qualsiasi Evento Rilevante; e/o (3) di qualsiasi Evento Pregiudizievole Significativo;
 - (d) l'eventuale sospensione e/o la revoca delle Obbligazioni dalle negoziazioni sul Vienna MTF su decisione della Borsa di Vienna ovvero dalle negoziazioni su altra piattaforma di negoziazione dove le stesse Obbligazioni dovessero essere negoziate su decisione della Borsa o Autorità competente; e
 - (e) tutte le informazioni, i dati e i documenti necessari, anche su richiesta del Rappresentante Comune, affinché i Portatori delle Obbligazioni possano esercitare (anche per il tramite del Rappresentante Comune) i propri diritti e le relative azioni, ivi incluse le informazioni relative a qualsiasi modifica di tali diritti;
 - (f) a fare in modo che i fondi rivenienti dall'emissione delle Obbligazioni siano destinati al finanziamento del Piano Industriale;
 - (g) a non cessare, né modificare l'oggetto sociale dell'Emittente qualora ciò comporti un

cambiamento significativo dell'attività svolta dall'Emittente alla Data di Emissione;

- (h) a non cessare né modificare in maniera significativa il *Core Business* e a non realizzare investimenti di qualsiasi natura in attività diverse dal, e comunque non strumentali al, *Core Business*;
- (i) a non modificare la propria forma giuridica e/o non apportare modifiche alle clausole del proprio statuto che possano pregiudicare o rendere significativamente più difficoltoso l'esercizio (1) dei diritti dei Portatori delle Obbligazioni e/o (2) delle azioni del Rappresentante Comune, ai sensi del Regolamento del Prestito e/o ai sensi di legge;
- (j) a non creare né permettere la creazione di alcun Vincolo su Beni dell'Emittente a garanzia degli obblighi dell'Emittente e/o di terzi, ad eccezione dei Vincoli Ammessi;
- (k) senza il preventivo consenso scritto dei Portatori delle Obbligazioni (o del Rappresentante Comune) a:
 - (1) nel caso in cui il capitale sociale dell'Emittente venga ridotto per perdite ai sensi degli Articoli 2446 e 2447 del Codice Civile, a far sì che, entro e non oltre 45 (quarantacinque) Giorni Lavorativi dalla delibera di riduzione, venga ripristinato il capitale sociale dell'Emittente nella misura almeno pari a quello esistente alla Data di Emissione;
 - (2) a non effettuare, e a non deliberare (e a far sì che non sia deliberata), né in tutto né in parte, (a) la distribuzione di utili e/o riserve e, comunque, (b) il rimborso del capitale sociale, in misura superiore all'10% degli utili derivanti dall'ultimo Bilancio Individuale regolarmente approvato;
 - (3) senza pregiudizio per quanto previsto dall'Articolo 11 (*Status delle Obbligazioni*), a fare in modo che le obbligazioni di pagamento derivanti dalle Obbligazioni mantengano in ogni momento almeno il medesimo grado delle obbligazioni di pagamento, presenti e future, non subordinate e chirografarie dell'Emittente, fatta eccezione per i crediti che risultino privilegiati per legge;
 - (4) a rendere disponibili, mediante pubblicazione sul Sito *Internet* dell'Emittente, il Bilancio Individuale entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea dei soci;
 - (5) a rispettare diligentemente tutti gli impegni assunti nei confronti di Monte Titoli in relazione alla gestione accentrata delle Obbligazioni;
 - (6) a porre in essere ogni attività richiesta all'Emittente affinché le Obbligazioni siano ammesse alla negoziazione sul Vienna MTF, ed osservare tutte le disposizioni del Regolamento del Vienna MTF o del regolamento di altra piattaforma di negoziazione sulla quale le Obbligazioni dovessero essere negoziate, al fine di evitare qualunque tipo di provvedimento sanzionatorio, nonché l'esclusione delle Obbligazioni stesse dalle negoziazioni sul Vienna MTF per decisione della Borsa di Vienna ovvero su altra piattaforma di negoziazione dove le stesse dovessero essere negoziate per decisione della



Borsa o Autorità competente;

- (7) a non richiedere, per alcuna ragione, l'esclusione delle Obbligazioni dalle negoziazioni sul Vienna MTF o su altra piattaforma di negoziazione dove le stesse Obbligazioni dovessero essere negoziate (cd. *delisting*), né permettere o consentire tale esclusione;
- (8) ad attivarsi, al ricorrere dei relativi presupposti, per la nomina del Rappresentante Comune ai sensi dell'Articolo 2417, comma 2, del Codice Civile.

13. Garanzia

È fatta salva la possibilità per gli Investitori Professionali ammessi alla fruizione di garanzie prestate dal Fondo Centrale di Garanzia (MCC) e beninteso in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la concessione, con riferimento all'Emittente ed al richiedente la garanzia, di richiedere a propria cura anche la garanzia pubblica, nei termini ed alle condizioni previste dal Regolamento del Fondo Centrale di Garanzia medesimo.

14. Servizio del Prestito

Il pagamento degli Interessi e il rimborso del capitale di ciascuna Obbligazione saranno effettuati esclusivamente per il tramite del circuito Monte Titoli, in ottemperanza alle procedure da quest'ultima stabilite, e i relativi intermediari autorizzati aderenti alla stessa.

15. Ammissione alla negoziazione

L'Emittente si impegna, nei tempi tecnici minimi strettamente necessari, a presentare presso la Borsa di Vienna la domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul Vienna MTF.

La decisione della Borsa di Vienna e la data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul Vienna MTF, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, verranno comunicate dalla Borsa di Vienna in conformità al Regolamento del Vienna MTF.

16. Delibere ed autorizzazioni relative al Prestito

L'emissione del Prestito è stata deliberata, ai sensi dello statuto sociale dell'Emittente, dall'Assemblea dei soci in data 29 luglio 2021, come risultante da verbale a rogito del Notaio Roberta de Paoli Ambrosi di Brescia, n. 5145/3559.

17. Modifiche

Senza necessità del preventivo assenso dei Portatori delle Obbligazioni (o del Rappresentante Comune), l'Emittente potrà apportare al Regolamento del Prestito e alle Obbligazioni le modifiche che ritenga necessarie ovvero anche solo opportune, al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità o imprecisioni nel testo ovvero al fine di integrare il medesimo, sempre che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi dei Portatori delle Obbligazioni e siano esclusivamente a vantaggio degli stessi; le modifiche dovranno essere, a cura dell'Emittente, prontamente comunicate ai Portatori delle Obbligazioni (e al Rappresentante Comune) con le modalità di cui al successivo Articolo 23 (*Varie*).

Salvo quanto previsto nel precedente paragrafo, le condizioni del Regolamento del Prestito potranno essere modificate dall'Emittente solo previo consenso scritto dell'Assemblea dei Portatori delle Obbligazioni ai sensi dell'Articolo 20 (*Assemblea dei Portatori delle Obbligazioni e Rappresentante Comune*).

18. Termini di prescrizione e decadenza

Il diritto al rimborso del capitale relativo alle Obbligazioni si prescrive decorsi 10 (dieci) anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili.

Il diritto al pagamento degli Interessi dovuti in relazione alle Obbligazioni si prescrive decorsi 5 (cinque) anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili.

19. Regime fiscale

Le informazioni di seguito riportate costituiscono solo una sintesi del regime fiscale delle Obbligazioni basato sulla legislazione vigente e sulla prassi esistente alla Data di Emissione, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti anche con effetti retroattivi. I Portatori delle Obbligazioni sono perciò tenuti a consultare i propri consulenti fiscali in merito al regime fiscale applicabile in Italia all'acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Obbligazioni.

Sono a carico dei Portatori delle Obbligazioni le imposte e le tasse presenti e future che per legge siano applicabili alle Obbligazioni e/o ai relativi interessi, premi ed altri frutti; nessun pagamento aggiuntivo sarà a carico dell'Emittente.

20. Assemblea dei Portatori delle Obbligazioni e Rappresentante Comune

I Portatori delle Obbligazioni possono riunirsi in un'assemblea per la tutela degli interessi comuni (*"Assemblea dei Portatori delle Obbligazioni"*).

Tutti i costi relativi alle riunioni dell'Assemblea dei Portatori delle Obbligazioni e alle relative deliberazioni (documentati per iscritto e comunque nell'importo massimo annuo di Euro 2.500 (duemilacinquecento/00) sono a carico dell'Emittente nel caso in cui la convocazione sia effettuata dall'Emittente e/o sia la conseguenza di una violazione di un impegno od obbligo dell'Emittente ai sensi del presente Regolamento del Prestito.

Tutti i costi (documentati per iscritto e comunque nell'importo massimo annuo di Euro 5.500 (cinquemilacinquecento/00)) relativi alla nomina e alla carica di Rappresentante Comune (ivi compresi i relativi onorari o commissioni) sono a carico dell'Emittente.

In conformità con l'Articolo 2415 del Codice Civile, l'Assemblea dei Portatori delle Obbligazioni delibera con le maggioranze previste dall'Articolo 2415 del Codice Civile, sulle seguenti materie:

- i. sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune (il **"Rappresentante Comune"**);
- ii. sulle modificazioni delle condizioni del Prestito (salvo quanto previsto dall'Articolo 17 (*Modifiche*));
- iii. sulla proposta di amministrazione controllata e di concordato;
- iv. sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto; e



v. sugli altri oggetti di interesse comune dei Portatori delle Obbligazioni.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile in materia di assemblea degli obbligazionisti nonché le previsioni dello statuto sociale dell'Emittente.

Secondo il disposto dell'Articolo 2417 del Codice Civile, il Rappresentante Comune può essere scelto anche al di fuori degli obbligazionisti e possono essere nominate anche le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento, nonché le società fiduciarie. Non possono essere nominati e, se nominati, decadono dall'ufficio, gli amministratori, i sindaci, i dipendenti dell'Emittente e coloro che si trovano nelle condizioni indicate nell'Articolo 2399 del Codice Civile. Il Rappresentante Comune resta in carica per un periodo non superiore a 3 (tre) esercizi e può essere rieletto.

L'Articolo 2418 del Codice Civile prevede che il Rappresentante Comune debba provvedere all'esecuzione delle delibere dell'Assemblea dei Portatori delle Obbligazioni e tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con l'Emittente. Il Rappresentante Comune ha il diritto di assistere alle assemblee dei soci dell'Emittente. Per la tutela degli interessi comuni, il Rappresentante Comune ha la rappresentanza processuale degli obbligazionisti anche nel concordato preventivo, nel fallimento e nell'amministrazione straordinaria dell'Emittente.

21. Identificazione dei Portatori delle Obbligazioni

L'Emittente potrà, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, richiedere agli intermediari aderenti, tramite Monte Titoli, i dati identificativi dei Portatori delle Obbligazioni unitamente al numero di Obbligazioni registrate nei loro conti.

L'Emittente dovrà procedere in tale senso su istanza dell'Assemblea dei Portatori delle Obbligazioni ovvero di tanti Portatori delle Obbligazioni che rappresentino almeno 1/40 (un quarantesimo) delle Obbligazioni emesse e non estinte. In tale ipotesi i relativi costi saranno a carico dei Portatori delle Obbligazioni.

Fermo restando quanto precede, l'Emittente potrà procedere all'identificazione dei Portatori delle Obbligazioni richiedendo (i) a Monte Titoli, i dati identificativi degli intermediari nei conti dei quali sono registrate le Obbligazioni unitamente al numero di Obbligazioni registrate in tali conti e (ii) a tali intermediari, i dati identificativi dei titolari dei conti in cui sono registrate le Obbligazioni unitamente al numero di Obbligazioni registrate in tali conti.

In ciascuna delle ipotesi precedenti, l'Emittente pubblicherà un comunicato con le modalità di cui alla Normativa Abusi di Mercato con cui si darà notizia della decisione di procedere all'identificazione dei Portatori delle Obbligazioni, rendendo altresì note le motivazioni o, ove del caso, l'identità dei Portatori delle Obbligazioni istanti. I dati ricevuti dall'Emittente saranno messi a disposizione dei Portatori delle Obbligazioni senza indugio e senza oneri a loro carico.

È in ogni caso fatta salva la facoltà per i Portatori delle Obbligazioni di vietare espressamente la comunicazione dei propri dati identificativi, restando inteso che in assenza di diniego espresso, il consenso a tale comunicazione deve intendersi presunto. In ipotesi di contitolarità di Obbligazioni, il divieto da parte di 1 (uno) solo dei contitolari non consente l'identificazione della pluralità degli stessi.

22. Legge applicabile e giurisdizione

Il Prestito è regolato dalla legge italiana.

Ogni e qualsiasi controversia relativa al Prestito o al presente Regolamento del Prestito che dovesse insorgere tra l'Emittente e uno o più Portatori delle Obbligazioni sarà devoluta alla competenza, in via esclusiva, del Foro di Bergamo.

23. Varie


Salvo diversa disposizione applicabile, tutte le comunicazioni dell'Emittente ai Portatori delle Obbligazioni saranno considerate valide se effettuate mediante pubblicazione sul Sito *Internet* dell'Emittente e con le eventuali ulteriori modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* applicabile (inclusa la Normativa Abusi di Mercato) e dal Regolamento del Vienna MTF (ovvero il regolamento di altra piattaforma di negoziazione sulla quale le Obbligazioni dovessero essere negoziate). In aggiunta a quanto sopra, tutte le comunicazioni con i Portatori delle Obbligazioni potranno essere effettuate anche tramite il Rappresentante Comune.

Senza pregiudizio per quanto previsto nel precedente paragrafo, resta ferma la facoltà dell'Emittente di effettuare determinate comunicazioni ai Portatori delle Obbligazioni anche tramite Monte Titoli.

Tutte le comunicazioni dei Portatori delle Obbligazioni all'Emittente potranno essere effettuate (anche per il tramite del Rappresentante Comune) per iscritto mediante (i) lettera raccomandata A.R. alla sede legale dell'Emittente, Via San Bernardino, 139 – 24126 Bergamo (BG) ovvero (ii) PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata dell'Emittente: amministrazione@pec.webeasytech.com. L'Emittente si impegna a comunicare prontamente ai Portatori delle Obbligazioni (e al Rappresentante Comune) qualsiasi variazione della PEC, restando inteso che in caso di mancata comunicazione da parte dell'Emittente, l'invio delle relative comunicazioni all'indirizzo sopra indicato sarà da considerarsi valido ed efficace a tutti gli effetti.

La sottoscrizione o l'acquisto delle Obbligazioni comporta la dichiarazione di aver preso visione e di accettare pienamente tutte le condizioni fissate (i) nel presente Regolamento del Prestito che si intende integrato, per quanto non previsto, dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia e (ii) nei documenti richiamati nel Regolamento del Prestito.

Per effetto dell'emissione, sottoscrizione o acquisto delle Obbligazioni, (i) l'Emittente si impegna a (a) sottoscrivere e consegnare tutti gli atti, certificati o documenti e (b) compiere tutte le azioni, attività ed adempimenti che dovessero risultare necessari od opportuni per preservare la validità ed efficacia del Prestito e dei diritti dei Portatori delle Obbligazioni, nonché il relativo esercizio. A loro volta, i Portatori delle Obbligazioni presenti e futuri si impegnano (per quanto di propria competenza) a, e a far, (a) sottoscrivere e consegnare tutti gli atti, certificati o documenti e (b) compiere tutte le azioni, attività ed adempimenti, che dovessero risultare necessari od opportuni per preservare la validità ed efficacia del Prestito e dei diritti dei Portatori delle Obbligazioni, nonché il relativo esercizio.



1000